

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 12-6761

**IPAB - Asilo Infantile "Maria Ausiliatrice" con sede in Occimiano (AL). Estinzione. L.R. n. 12/2017, art. 7.**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'IPAB – Asilo Infantile “Maria Ausiliatrice” con sede in Occimiano, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto vigente, *"di dare ai fanciulli d'ambo i sessi i primi semi di educazione morale, religiosa, civica e fisica, e di procurar loro convenientemente istruzione, diurna custodia ed anche parziale nutrimento."*

Con istanza avanzata in data 07/03/2018, il Presidente dell'IPAB richiedeva, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, l'estinzione della stessa.

Infatti, con deliberazione n. 1 adottata il 25/10/2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Asilo, nel segnalare, tra l'altro, la mancanza di personale alle dipendenze, proponeva l'estinzione dell'IPAB stessa ed il trasferimento del patrimonio al Comune di Occimiano.

La richiesta è motivata dal fatto che l'Ente ormai dall'anno scolastico 2011/12 non svolge più la propria attività istituzionale e non esistono i presupposti per una ripresa della stessa.

Il Comune di Occimiano, invitato ad esprimersi in merito all'estinzione, con provvedimento consiliare n. 33 adottato il 10/11/2017 si è favorevolmente pronunciato e contestualmente si è altresì formalmente impegnato ad accettare il patrimonio dell'Asilo; si fa presente che l'estinzione dell'IPAB e il relativo trasferimento dei beni al Comune sono soggetti alle disposizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da un conto corrente di Tesoreria n. 01123/000000080060 presso la Banca Popolare di Novara, Agenzia di San Salvatore Monferrato, con un saldo attivo, al 30/09/2017, di € 613,01.

Per i motivi esposti, considerato che l'Istituto non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente, da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere alla devoluzione del patrimonio al Comune di Occimiano.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 della L.R. n. 12/2017;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di estinguere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2017, l'IPAB – Asilo Infantile “Maria Ausiliatrice” con sede in Occimiano e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con vincolo di destinazione secondo le previsioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, al Comune di Occimiano, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

- di dare atto che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Il Legale Rappresentante dell'Ente e il Sindaco del Comune di Occimiano sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)